

STATUTO

**NOSTOS - RITORNO ALLA
TERRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRACA SA VIA SPADAREA 6

Numero REA: SA - 436701

Codice fiscale: 93026990650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REP.N.616

RACC.N.485

STATUTO

TITOLO I: - COSTITUZIONE - SEDE - - DURATA

ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata:

"NOSTOS - RITORNO ALLA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON-LUS"

ART. 2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di Torraca (SA).

Ai soli fini della prima iscrizione al registro Imprese l'indirizzo è il seguente: Torraca (SA) - Via Spadarea n. 6.

La successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito di detto Comune è di competenza dell'Organo di Amministrazione, che deposita apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese. Resta riservata alla decisione dei Soci a mezzo di delibera di assemblea la competenza per il trasferimento della sede in altro comune d'Italia o l'istituzione di sedi secondarie. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo di Amministrazione filiali, succursali, agenzie, uffici senza rappresentanza anche altrove in Italia e all'estero.

ART. 3 - La società ha durata illimitata. Ogni socio ha diritto di recesso in ogni tempo, con preavviso di almeno centottanta giorni, da comunicare con lettera raccomandata all'organo amministrativo della società.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO - MUTUALITA' PREVALENTE - RINVIO

ART. 4 - la cooperativa è retta dai principi mutualistici senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci:

- servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi:

attività e servizi di riabilitazione

· centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

· servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;

· attività di formazione;

· attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;

· attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

· attività di assistenza infermieristica e sanitaria.

Inoltre la cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed

alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381

In particolare, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- attività di promozione organizzazione e gestione di attività a carattere turistico sociale, musicoterapica, musica dal vivo, organizzazione eventi, concerti live; promozione organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale volte a favore dei soci e delle loro famiglie, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati; svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale, le attività riguarderanno il sostegno alla formazione ed all'inserimento lavorativo di portatori di handicap fisico, psichico sensoriale ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e qualsiasi altra forma di emarginazione prevista dalla legge 381/91 e sue successive modifiche.

Agli effetti fissati la cooperativa è ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. 4.12.1997, n. 467.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

ART. 5 - La presente cooperativa è a mutualità prevalente e pertanto ai sensi dell'art. 2514 c.c. opera nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 - Ai sensi dell'art.2522 c.c. la società adotta le norme sulla società a responsabilità limitata. Qualora vengano meno i requisiti ex art. 2522 II comma c.c. troveranno applicazione alla società, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 2519 II comma c.c.

TITOLO III: - SOCI

ART. 7 - Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo di tre soci persone fisiche, ai sensi di legge.

Possono essere soci solo le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitano attività attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'attività della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e al raggiungimento dei fini sociali. In particolare possono essere soci:

- le persone fisiche che prestano un'attività retributiva;
- le persone fisiche svantaggiate, così come definite dall'art.4, comma 2, della L. 381/91, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori;
- le persone fisiche che prestano la propria attività a titolo gratuito, così come definite dall'art.2 della L. 381/91, in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci (soci volontari). Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Nel rispetto dei limiti di legge potranno essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle coope-

rative sociali

ART. 8 - Chi intende essere ammesso come socio della cooperativa dovrà presentare all' organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività svolta e delle capacità professionali maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;
- c) l'entità della quote che si propone di sottoscrivere;
- d) dichiarazione scritta di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla richiesta e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e comunicare all'aspirante socio entro sessanta giorni tale rigetto. L'aspirante socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

L'organo amministrativo annualmente riferisce nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente. E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV: - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE - LIQUIDAZIONE QUOTA

ART. 10 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ART. 11 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. La dichiarazione di recesso va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata alla società. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne

immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni

dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale ha effetto con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo,

c) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 PRIMO COMMA del codice civile;

d) per mancanza o perdita dei requisiti per far parte della cooperativa;

e) che abbia arrecato danni anche morali alla cooperativa.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ART. 13 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14 - In caso di morte del socio gli eredi hanno il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata nella misura e con le modalità previste nel presente statuto e nel rispetto della legge. Gli eredi del socio defunto, qualora posseggano i requisiti per l'ammissione alla società, possono chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 15 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-

so, la morte o l'esclusione del socio. Il socio receduto o

escluso o gli eredi del socio defunto hanno solo diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione delle perdite imputabili a capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies III comma c.c.. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V: - TRATTAMENTO DEI SOCI

ART.16 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VI: - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE - ESERCIZI - BILANCIO - RISTORNI - UTILI

ART. 17 -Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero variabile di quote ciascuna di valore nominale non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissati dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 - Possono essere conferiti oltre al denaro, beni in natura e crediti; per la disciplina dei conferimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia previste dal codice civile sulle società a responsabilità limitata.

ART. 19 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute a terzi né a

soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ART. 20 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, determina nel rispetto dell'art. 2545 quinquies c.c. e del presente statuto, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2545 quater c.c. L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59; d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque nei limiti previsti dall'art. 2514 let.a) c.c. e successive modifiche e integrazioni;
- e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

ART. 21 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) Organo di controllo e/o revisore (ove necessario per legge).

A) ASSEMBLEA

ART. 22 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori

dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza per la prima e per l'eventuale seconda convocazione (quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima). L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti in proprio tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè l'Organo di controllo, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e l'organo di controllo, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 23 - Diritto al voto - rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci. Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 24 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

ART. 25 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea che potrà essere scelto anche tra i non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Le delibe-

razioni dell'assemblea devono constare da verbale.

ART. 26 - Validità delle delibere

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea in prima convocazione delibera normalmente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza e nei casi di modificazioni dell'atto costitutivo ed in quelli di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci delibera col voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci. La diserzione o l'insufficienza del quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione deve essere verbalizzato sul libro verbali assemblee.

Per la seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste la costituzione e la deliberazione dell'assemblea di prima convocazione.

Il verbale di assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o AMMINISTRATORE UNICO

ART. 27 - Composizione

La società potrà essere amministrata in via alternativa:

- da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri soci eletti dall'assemblea che ne determina il numero. La scelta della forma di amministrazione, salvo per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo, spetta all'assemblea che, regolarmente costituita con la presenza dei soci rappresentanti la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci decide a maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 28 - Durata in carica

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

ART.29 - Nell'ipotesi in cui venga scelto quale Organo Amministrativo il Consiglio di Amministrazione, esso elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente, un vice-presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti oppure

ad uno o più Consiglieri delegati, fissando il contenuto, i

limiti, le modalità di esercizio e la durata della delega.
Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, su convocazione fatta dal Presidente, con avviso trasmesso a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica, inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo ipotesi di eccezionale urgenza, per le quali la comunicazione è valida anche se pervenuta il giorno precedente all'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere specificati gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della adunanza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, il voto è dato per alzata di mano.

ART. 30 - Poteri

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e delle norme di funzionamento. Spetta tra l'altro all'organo di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere bilanci; c) predisporre eventuali regolamenti interni, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consorzi;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea, l'organo di amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici; nominare organismi tecnici.

ART. 31 - Poteri di rappresentanza - La rappresentanza della

Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda della forma di amministrazione adottata: - all'amministratore unico; - al Presidente del Consiglio di amministrazione (o in sua vece al Vice-Presidente); agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri delegati.

ART. 32 - In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio.

C) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 33 - CONTROLLO E REVISIONE

Qualora l'Organo di controllo o il revisore sia obbligatorio per legge o i soci lo ritengano opportuno, viene nominato dall'assemblea, regolarmente costituita con la presenza dei soci rappresentanti la metà dei voti spettanti a tutti i soci, con decisione a maggioranza dei votanti, un organo monocratico di controllo avente i requisiti di legge, o un revisore persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro e aventi i requisiti di legge.

L'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di gestione può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo e/o il revisore e/o società di revisione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La società con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modifica statutaria può stabilire che:

1 - la funzione di controllo della gestione e la funzione di revisione legale dei conti anziché ad un organo monocratico, siano affidate ad un organo collegiale (collegio sindacale) per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme sulla s.p.a.;

2 - la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che a una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;

3 - la funzione di controllo della gestione e la funzione di revisione legale dei conti, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo della gestione all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e, dall'altro, la revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro)

TITOLO VIII -SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero pa-

trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.36 - Qualunque controversia insorgente fra i soci, ovvero fra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà devoluta ad un arbitro unico. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione al luogo dove ha sede la società su richiesta della parte più diligente. L'arbitro, che sarà un soggetto estraneo alla società, giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, con lodo inappellabile. La modifica o la soppressione della presente clausola dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso nei modi indicati nel presente statuto.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 38 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: Giuseppe Tancredi - Marco Martino - Cosentino Antonia Rosa - Tancredi Francesco - Carmine Martino - Silvia Serafini - Del Duca Gelsomina - Francesco Branca (sigillo)